



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 29-01-2021

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: L.112/2016; FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE. PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventinove del mese di Gennaio dell'anno duemilaventuno nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
4	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente
5	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 19 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - ALESSANDRO CAPPUCIO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all'ASSESSORE MARONE MICHELE d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare la programmazione regionale del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave per l'annualità 2019, di cui alla legge 112/2016 "Dopo di Noi", così come riportato nel format (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al competente Servizio Programmazione delle Politiche Sociali la trasmissione del format (Allegato A) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della valutazione della coerenza con le finalità di cui all'art.3 del decreto ministeriale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.112/2016; Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave. Programma attuativo regionale 2019.

PREMESSO che:

- con legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", viene definita la connotazione di gravità della condizione di disabilità;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 331/2013, la Regione Molise ha preso atto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e ratificata con legge statale del 3 marzo 2009, n. 18;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" all'art. 3, comma 1 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e all'art. 4 della medesima legge sono stabilite le finalità del Fondo;
- il decreto del 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge sopra citata, fissa i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo sopra menzionato;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, sono state ripartite tra le Regioni le risorse complessivamente assegnate al Fondo per l'anno 2019, riconoscendo alla Regione Molise una somma pari ad € 291.720,00.

CONSIDERATO che:

- il fondo in oggetto è destinato al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al soprarichiamato decreto ministeriale del 23 novembre 2016, sulla base di una programmazione regionale che, nel più ampio quadro della programmazione del Fondo nazionale politiche Sociali e del Fondo per le non autosufficienze, individui la descrizione delle attività da programmare e le modalità di attuazione dei beneficiari;
- con determinazione del Direttore Generale per la Salute del 27.07.2017, n. 329 è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il dopo di noi e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare ed il modello di domanda per l'accesso alla selezione da parte dei diretti interessati alla realizzazione dell'intervento;
- con deliberazione di Giunta Regionale del 30.06.2018, n. 312, la Regione Molise ha individuato le finalità, i soggetti beneficiari e le caratteristiche degli interventi progettuali finanziabili, approvando apposito Avviso pubblico finalizzato a recepire le istanze di finanziamento per l'attuazione dei progetti da presentare da parte di cooperative sociali ed associazioni di volontariato e di promozione sociale impegnate nel settore della disabilità;

RILEVATO che, ai fini dell'erogazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della somma di € 291.720,00 attribuita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è necessario trasmettere al suddetto Ministero la programmazione regionale che descriva gli interventi da realizzare, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto

da parte della Corte dei Conti;

RITENUTO urgente e necessario provvedere a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la programmazione dei fondi per l'annualità 2019, attraverso la Scheda programmatica riferita all'annualità 2019 (Allegato A) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine dell'erogazione delle risorse spettanti per l'annualità 2019 destinate alla realizzazione delle attività progettuali in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare la programmazione regionale del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave per l'annualità 2019, di cui alla legge 112/2016 "Dopo di Noi", così come riportato nel format (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al competente Servizio Programmazione delle Politiche Sociali la trasmissione del format (Allegato A) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della valutazione della coerenza con le finalità di cui all'art.3 del decreto ministeriale.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ALESSANDRO CAPPuccio

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
ALESSANDRO CAPPuccio

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

**Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Indirizzi di programmazione annualità 2019**

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

➤ Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Non esiste una norma specifica per i disabili gravi privi del supporto familiare. Tuttavia, la L.R. 18/2010 disciplina gli interventi sociali per la vita indipendente in favore delle persone con disabilità.

➤ Ai sensi dell'art 6, comma 1, del DM decreto 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze".

Sono promossi ed incentivati, a cura degli ATS, interventi utili all'integrazione del dopo di noi con le azioni ed i servizi previsti dal Programma Attuativo FNA e dalla sperimentazione della Vita Indipendente e dai Piani Sociali di Zona al fine di razionalizzare l'offerta di risorse presenti sul territorio e ottimizzare quelle economiche.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

➤ Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.

DGR del 28 novembre 2017, n. 447 con cui sono state approvate le "Linee guida per l'accesso alla rete integrata dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali gli strumenti operativi PUA, UVM e PAI e approvazione degli schemi di regolamento per PUA e UVM".

➤ Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenute norme e indirizzi nazionali:

1.2.1 Ambiti territoriali: L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Analogo impegno era stato assunto dalle Regioni con l'articolo 4, comma 1, lett. d) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

Attualmente gli Ambiti Territoriali Sociali sono definiti in numero non coincidente con i Distretti sanitari. La Regione si riserva di valutare, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e favorire e promuovere l'integrazione sociosanitaria, anche nel corso della presente programmazione sociale regionale, di modificare gli ATS al fine di renderli maggiormente rispondenti a quanto sopra rilevato.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: L'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

cura della propria persona;

- mobilità;

- comunicazione e altre attività cognitive;

- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

In assenza della normativa regionale in materia, per la valutazione, si sono utilizzate le procedure finora impiegate in tutti gli interventi per la non autosufficienza. Le équipe multi professionali deputate alla valutazione bio-psico-sociale che operano in coerenza con il sistema ICF sono le UVM distrettuali il cui costo è già in carico al SSR. Ai fini della valutazione multidimensionale si è tenuto conto in particolare delle seguenti aree di indagine: cura della propria persona, mobilità, comunicazione e altre attività cognitive, attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

La valutazione dei soggetti riconosciuti disabili ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92, è condotta con l'apporto del servizio sociale professionale degli Ambiti Territoriali Sociali ed orientata ad approfondire le motivazioni individuali, il bisogno assistenziale, le condizioni familiari, ambientali, relazionali ed economiche. L'UVM distrettuale, in sede di valutazione, può avvalersi, per approfondimenti quando necessario, di specifiche professionalità sanitarie. Utilizza la scheda SVAMDI e verifica se le prestazioni sociosanitarie richieste nel progetto personalizzato predisposto siano congrue in relazione alla condizione del disabile richiedente, validandolo per quanto di propria competenza.

Le modalità per la valutazione sono indicate nei provvedimenti di seguito citati:

Determinazione del Direttore Generale per la Salute del 27.07.2017, n.329 recante "Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il Dopo di Noi e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare . Approvazione"- e Deliberazione di Giunta Regionale del 30.06.2018, n. 312"Avviso pubblico per l'ammissione a contributo per l'assistenza a persone con disabilità grave prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi. Approvazione".

1.2.3 Progetto personalizzato : L'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato.

Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2).

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione."(Comma3).

"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. "(comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

Il Progetto personalizzato è redatto sulla base della valutazione del bisogno, delle capacità di autodeterminazione e relazionali del richiedente, nonché dell'impegno economico previsto e richiesto. Prevede che gli interventi siano in rete con i servizi già resi dall'ATS e dai servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Individua gli specifici sostegni, sanitari, sociali e socio-sanitari di cui il beneficiario necessita, e gli interventi e i servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del supporto familiare in ordine: al sostegno nella comprensione delle misure proposte e nell'assunzione di decisioni al fine di garantire l'autodeterminazione ed il rispetto della libertà di scelta; un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare; soluzioni abitative individuate ai sensi del decreto del 23.11.2016, art.3, comma 4; interventi per l'accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo di competenze per la gestione della vita quotidiana.

Ai sensi della sopra citata determinazione direttoriale n. 329/2017 il progetto individuale viene predisposto dal beneficiario e/o dai suoi familiari e ove rilevi dai parenti più prossimi, con l'apporto di associazioni di volontariato/promozione sociale/cooperative sociali impegnate nel settore della disabilità, dell'Ambito Territoriale Sociale competente per territorio o strutture dell'Azienda Sanitaria Regionale. Deve contenere l'indicazione del case manager individuato tra le figure professionali sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento e definire il contributo di ogni intervento utile per la sistemazione alloggiativa, l'apporto di servizi domiciliari, il supporto per l'inclusione sociale attiva mediante la compilazione e la determinazione del connesso fabbisogno finanziario massimo. Ai sensi della sopra menzionata DGR n. 312/2018 le cooperative sociali/associazioni di volontariato e di promozione sociale nella formulazione del progetto del gruppo appattamento devono contemplare i singoli progetti individuali degli utenti serviti redatti sulla base di quanto previsto dal precedente provvedimento (DD 329/2017).

1.2.4 Budget di Progetto: l'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Gli interventi nei progetti ed il relativo costo sono previsti sulla base dei bisogni dei beneficiari in ordine alla condizione esistenziale (presenza di figure di sostegno, condizioni abitative o eventuale degenza presso strutture, alla motivazione espressa a voler affrancarsi dalla condizione di dipendenza, situazione economica personale/familiare; capacità e risorse personali, il grado di sostegno di cui necessita, possibilità di inserimento in contesti formativi/lavorativi e ricreativi/relazionali). In particolare sono considerate ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del progetto per ciascun avente diritto, le seguenti voci di spesa:

- a) contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi (min 50% del totale del costo del progetto);**
- b) acquisto di ausili domotici per l'ambiente domestico e per acquisto di ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività (massimo 15% del totale del costo del progetto);**
- c) arredi (max 10% del totale del costo del progetto)**
- d) canone di locazione (max 20% del totale del costo del progetto);**
- e) ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche (max 20% del totale del costo del progetto);**
- f) utenze generali (max 5% del totale del costo del progetto);**
- g) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del progetto Dopo di Noi e comunque soggette ad approvazione.**

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

➤ Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

“...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia...” (Comma 2).

“.....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.” (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

La selezione dei beneficiari è formulata assicurando l'accesso secondo il criterio di maggiore urgenza ed è esplicitamente declinata al punto 2.2 dell'allegato "Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il Dopo di Noi e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare" alla Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 329/2017 ed all'art. 3 dell'Avviso pubblico per l'ammissione a contributo per l'assistenza a persone con disabilità grave prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi" allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 312/2018.

➤ Come evidenziato nel PNA, “*il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze «gravi», ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitivi alla programmazione regionale*”. Indicare pertanto i criteri e le modalità per l'individuazione della tipologia di beneficiari in condizione di disabilità grave e descriverne sinteticamente i contenuti. In particolare, specificare se ai fini dell'accesso alle prestazioni è utilizzata una scala di valutazione multidimensionale (es. SVAMA/SVAMDI, S.I.D.I., AGED, VALGRAF, ecc.) e l'eventuale ruolo della valutazione delle condizioni economiche.

La valutazione dei soggetti riconosciuti disabili ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92, è condotta con l'apporto del servizio sociale professionale degli Ambiti Territoriali Sociali ed orientata ad approfondire le motivazioni individuali, il bisogno assistenziale, le condizioni familiari, ambientali, relazionali ed economiche. L'UVM distrettuale, in sede di valutazione, può avvalersi, per approfondimenti quando necessario, di specifiche professionalità sanitarie. Utilizza la scheda SVAMDI e verifica se le prestazioni sociosanitarie richieste nel progetto personalizzato predisposto siano congrue in relazione alla condizione del disabile richiedente, validandolo per quanto di propria competenza.

Le modalità per la valutazione sono indicate nei provvedimenti di seguito citati:

Determinazione del Direttore Generale per la Salute del 27.07.2017, n.329 recante "Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il Dopo di Noi e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare. Approvazione"- e Deliberazione di Giunta Regionale del 30.06.2018, n. 312"Avviso pubblico per l'ammissione a contributo per l'assistenza a persone con disabilità grave prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi. Approvazione".

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

➤ L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che" A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7."

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

Descrizione degli interventi

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi

Abitazioni con un massimo di 5 posti di proprietà della persona con grave disabilità e/o di un suo familiare che intende utilizzarla da solo o con altri e posta gratuitamente nella disponibilità per i fini del presente intervento oppure abitazioni con un massimo di 5 posti in affitto in cui la persona con grave disabilità vive da sola o con altri. Strutture con un modulo abitativo di 5 posti. Le abitazioni, aventi caratteristiche di tipo familiare, devono essere accessibili, prive di barriere architettoniche, con spazi che consentano il rispetto della riservatezza, preferibilmente con camere da letto singole e spazi adeguati alla quotidianità ed al tempo libero. Devono essere ubicate in zone residenziali, non isolate, servite dai mezzi di trasporto pubblici e dai servizi essenziali. In possesso di tecnologie utili a migliorare l'autonomia.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Descrizione degli interventi

In sede di valutazione multidimensionale e di predisposizione del progetto individuale vengono individuate le azioni finalizzate all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale della persona sulla base dei suoi bisogni, delle conoscenze, delle competenze e delle sue propensioni . Sono loro destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti dell'offerta della programmazione regionale (es. tirocini per l'inclusione attiva di cui all'intesa Stato-Regioni del 22.01.2015).

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

Descrizione degli interventi

I progetti devono indicare per la parte concernente la soluzione abitativa le modalità di impiego del finanziamento che potrà essere concesso per la locazione, ai fini della ristrutturazione o per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie al funzionamento se con vincolo di destinazione alle finalità di cui al presente programma, per interventi diretti a un singolo beneficiario o a gruppi di soggetti in numero massimo di 5. Le forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità sono favorite.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Descrizione degli interventi

L'intervento emergenziale dovrà essere prioritariamente soddisfatto mediante l'ospitalità garantita nelle soluzioni abitative previste dai progetti dedicando un posto nelle abitazione di 5 posti, qualora non sia possibile, attraverso soluzioni residenziali temporanee il cui onere graverà per la spesa sociale in tutto o in parte sulle risorse del presente programma.

4. La programmazione delle risorse finanziarie

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Interventi finanziabili	Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	- €
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	66.720,00 €
c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)	200.000,00 €
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	20.000,00 €
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	5.000,00 €
Totale	291.720,00 €

5. Monitoraggio degli interventi

Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

La Regione dispone verifiche e controlli circa la rispondenza e la conformità dell'intervento rispetto alla proposta progettuale presentata. Il monitoraggio ed il controllo è finalizzato alla verifica circa la congruità dei progetti e dei costi dell'intervento al fine di renderli compatibili con gli obiettivi prefissati.